

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2595

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, GUZZETTI, MELOTTO,  
ALIVERTI, MERIGGI, REZZONICO, MAZZOLA, GOLFARI,  
VENTRE, PERINA, ZUFFA, DUÒ, PERUGINI, NATALI, LAURIA e  
FERRARA Pietro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1991**

**Norme in materia di assistenza  
agli invalidi civili ultrasessantacinquenni**

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93, recante: «Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni», nel lodevole sforzo di risolvere, almeno parzialmente, la dolorosa e complessa questione riguardante le persone ultrasessantacinquenni che avevano pendente il riconoscimento dello stato di invalidità civile alla data di pubblicazione del su richiamato decreto, ha aperto la strada ad un contenzioso giudiziario che deve essere chiarito nel più breve tempo possibile, per evitare che cittadini anziani, anzichè essere tutelati

dallo Stato, debbano ricorrere alla Magistratura per ottenere il soddisfacimento di loro elementari diritti.

Non ci riferiamo alle controversie già definite in prima istanza dalla Magistratura del lavoro, che ha regolarmente condannato l'INPS a pagare la pensione e gli accessori maturati agli invalidi civili ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 25, convertito dalla legge n. 93 del 1988, anche perchè i dubbi interpretativi che l'INPS continua a porre sono stati definitivamente chiariti dall'interpretazione resa dall'Avvocatura dello Stato il 4 aprile 1989 al Ministero dell'interno, ma ci riferiamo ai

giustificati dubbi insorti subito dopo la conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25.

Infatti, in base al contenuto dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione della pensione sociale ai soggetti invalidi civili che avevano presentato la domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età e la cui indennità era stata determinata nel suo ammontare, ma non ancora erogata precedentemente alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25.

Se è vero che l'erogazione dell'indennità è dipendente dalle condizioni economiche del soggetto interessato, condizione, questa, che viene verificata dall'INPS in seguito al decreto rilasciato dal competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture, è altrettanto vero che la condizione pregiudiziale per poter essere ammessi a tale beneficio risiede nel riconoscimento dello stato di invalidità, accertato dalle commissioni mediche di prima e seconda istanza.

Se si considera, poi, che spesse volte corrono addirittura anni prima che i comi-

tati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture rilascino il necessario decreto per istruire le pratiche presso l'INPS dopo il giudizio medico-legale delle commissioni mediche, appare del tutto giustificata l'esigenza di modificare l'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, perchè il diritto alla liquidazione della pensione sociale spetti ai soggetti invalidi civili che avevano presentato domanda dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ma che erano stati riconosciuti tali dalle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, anche se i comitati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, non avevano ancora rilasciato il loro decreto agli interessati.

Va da sè che avranno diritto all'indennità soltanto quei soggetti ultrasessantacinquenni giudicati invalidi civili dalle apposite commissioni mediche di prima e seconda istanza alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, per i quali l'INPS avrà riscontrato la sussistenza delle condizioni economiche richieste per poter usufruire di tale indennità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni liquidate in favore degli invalidi civili anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte delle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, a condizione che tale riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, ed indipendentemente dalla data del decreto rilasciato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.